

## Settore 4. Ambiente e Viabilita'

Determinazione N. 1033 del 16/05/2019

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DELLA DITTA FUTURA S.R.L. (AV) CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (COSTRUZIONE CARPENTERIA METALLICA) SITO NEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE ALLA LOCALITÀ CAMPOCERASO AREA PIP – FG. 3, P.LLA 828-871-920. PRATICA N. 02878840640 – 15112017 – 1137 – SUAP 2189. RIF. AUA N. 512. ADOZIONE AUA

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa

autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- > alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- > alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- ➤ alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti d'adalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

#### Dato atto che

- con PEC del 06/03/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 08/03/2018 con il n° 11013 il SUAP del Comune di Torre Le Nocelle trasmetteva istanza di AUA della ditta Futura s.r.l. finalizzata all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura, alle emissioni in atmosfera(voltura e proseguimento senza modifiche) e alla valutazione di impatto acustico per lo stabilimento in oggetto, cui è stato assegnato il n° 512 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota nº 13667 del 21/03/2018 questo Servizio chiedeva integrazioni e chiarimenti circa la depurazione o meno delle acque di prima pioggia;
- con PEC del 10/04/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 10/04/2018 con il n° 16902, il SUAP del Comune di Torre Le Nocelle trasmetteva le integrazioni;
- con nota nº 18438 del 19/04/2018 questo Servizio rimaneva in attesa della comunicazione di avvio del procedimento;
- con PEC del 23/04/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 24/04/2018 con il nº 19146, il SUAP del Comune di Torre le Nocelle trasmetteva l'avvio del procedimento con nota nº 1303 del 20/04/2018;
- con PEC del 04/05/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 08/05/2018 con il n° 21126, il SUAP del Comune di Torre Le Nocelle trasmetteva l'avvio del procedimento rettificato;
- con nota n° 20819 del 07/05/2018 questo Ente convocava per il giorno 31/05/2018 la prima seduta della conferenza di servizi per l'esame dell'istanza della ditta Futura s.r.l.;
- con nota nº 3173 del 11/05/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 15/05/2018 con il nº 22333, e nota nº 3529 del 25/05/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 31/05/2018 con il nº 25316 l'ATO Calore Irpino chiedeva delle integrazioni per poter esprimere il parere di competenza;
- con verbale del 30/05/2018 (Allegato 1), trasmesso con nota n° 25462 del 31/05/2018, la conferenza dei servizi:
  - prendeva atto che alla Società era stato rilasciato il D.D. n. 210 del 23/11/2011 di voltura dei D.D. n. 270/2010 e n. 291/2010 e atteso che non erano stati allegati per intero chiedeva al rappresentante dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino, ing. Pasquale Graziosi di trasmettere copia degli stessi;
  - data l'assenza degli altri Enti convocati e dei relativi pareri si rinviava la conferenza alla data del 02 luglio 2018;
- con PEC del 02/07/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 02/07/2018 con il n° 29144, la ditta trasmetteva delle integrazioni;
- con PEC del 05/07/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 06/07/2018 con il n° 29752, il SUAP del Comune di Torre le Nocelle trasmetteva delle integrazioni;
- con verbale del 02/07/2018 (Allegato 2), trasmesso con nota nº 29376 del 03/07/2018, la Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

#### conferenza dei servizi:

- acquisiva dal rappresentante dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino copia dei decreti n. 270/2010 e n. 201/2011 che chiedeva alla ditta di trasmettere nuova relazione sulle emissioni in atmosfera;
- convocava la seduta della conferenza di servizi al 30/07/2018 invitando gli Enti assenti a partecipare alla conferenza e/o a trasmettere il parere di competenza;
- con PEC del 09/07/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 11/07/2018 con il n° 30162, la ditta trasmetteva integrazioni;
- con nota n° 4377 del 10/07/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 12/07/2018 con il n° 30273, l'ATO Calore Irpino chiedeva ulteriori chiarimenti;
- con PEC del 12/07/2018 e 24/07/2018, acquisite al prot. di questo Ente in data 13/07/2018 con il n° 30415 e in data 24/07/2018 con il n° 31511, il SUAP del Comune di Torre le Nocelle trasmetteva le integrazioni;
- con verbale del 30/07/2018 (Allegato 3), trasmesso con nota n° 32174 del 31/07/2018, la conferenza dei servizi:
  - acquisiva il parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera espresso dal rappresentante dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino prescrivendo l'annualità degli autocontrolli;
  - dichiarava chiusi i lavori della conferenza assegnando il termin edi 30 gg all'ASL, all'ATO
    Calore Irpino e al Comune di Torre Le Nocelle dalla notifica del verbale assegnando proprie osservazioni e/o pareri di competenza;
- con nota nº 4799 del 30/07/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 02/08/2018 con il nº 32393, l'ATO Calore Irpino chiedeva al Comune di Torre Le Nocelle, quale gestore del sistema fognario depurativo, nulla osta di accettabilità quali quantitativo;
- con PEC del 31/07/2018, acquisita al prot. di questo Ente in data 02/08/2018 con il n° 32394, il SUAP del Comune di Torre Le Nocelle trasmetteva il parere edilizio urbanistico n° 2538 del 31/07/2018 (Allegato 4);
- con nota n° 32731 del 07/08/2018 questo Servizio chiedeva alla ditta dei chiarimenti in merito la precisa ubicazione catastale dell'opificio;
- con PEC del 12/09/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n°36057 del 13/09/2018, la ditta chiariva la corretta ubicazione catastale dell'opificio;
- con nota nº 39754 del 16/10/2018 questo Ente sollecitava l'ATO Calore Irpino e il Comune di Torre le Nocelle a trasmettere i pareri di competenza;
- con PEC del 18/02/2019, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 5217 del 18/02/2019, il SUAP del Comune di Torre Le Nocelle trasmetteva il parere favorevole n° 484 del 13/02/2019 alla valutazione acustica (*Allegato 5*);
- con PEC del 29/04/2019, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 13636 in pari data, l'EIC trasmetteva il parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura con nota n. 8467 del 29/04/2019 per un quantitativo annuo massimo di 1462 mc (*Allegato 6*);

### Considerato che:

- l'istanza della ditta Futura s.r.l. è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
- istanza di AUA su modello unico e relative schede;
- modulistica ATO Calore Irpino per nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del 27/06/2018;
- attestazione pagamento di € 250,00 a favore dell'ATO Calore Irpino del 27/06/2018;
- planimetria dei diversi piani a firma dell'ing. Nicola Pannese;
- relazione fonometrica a firma dell'ing. Nicola Pannese e ing. Giovanni Graziuso datata 26/01/2018;

- D.D.R. n° 210 del 23/11/2011 di autorizzazione emissioni atmosfera alla ditta "Gruppo In.COS" spa;
- relazione tecnica generale a firma dell' ing. Pannese Nicola datata 16/07/2018;
- relazione tecnica impianto trattamento acque di prima pioggia,
- certificato agibilità per edificio in catasto al fg. 3 p.lla 871 rilasciato dal Comune di Torre Le Nocelle datato 07/03/2011;
- certificato agibilità (voltura ) n° 1030/2007 per edificio in catasto al fg. 3 p.lla 828 rilasciato dal Comune di Torre Le Nocelle;
- attestazione pagamento di 100,00 € a favore dell'ASL datato 13/11/2017;
- visura camerale;
- contratto di locazione datato 28/10/2016;
- domanda di voltura del D.D.R n<sup>8</sup> 210 del 23/11/2011;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, propedeutici al rilascio dell'AUA richiesta dalla Futura s.r.l.:
  - 1) parere favorevole della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino espresso in seduta di conferenza di servizi del 30/07/2018 (vedi Allegato 3);
  - 2) parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura di ATO Calore Irpino nº n. 8467 del 29/04/2019 (Allegato 6);
  - 3) parere favorevole di conformità edilizio-urbanistico del Comune di Torre Le Nocelle n° 2538 del 31/07/2018 (Allegato 4);
  - 4) parere favorevole n° 484 del 13/02/2019 alla valutazione acustica del Comune di Torre Le Nocelle(*Allegato 5*);
  - l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

#### DETERMINA

A) di adottare a favore della ditta Futura s.r.l., P.IVA 02878840640, legale rappresentante Maria Chiara Lanciano (CF. LNC MCH 80E56 F152F) nata a Mesagne (BR) il 16/05/1980, con sede legale in Montemiletto (AV), Via Pastena snc, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa alla sede operativa (costruzione carpenteria metallica) sito nel Comune di Torre Le Nocelle alla località Campoceraso Area PIP – fg. 3, p.lla 828-871-920.

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

## 1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

visto il parere espresso dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino in seduta di conferenza di servizi del 30/07/2018 (vedi *Allegato 3*)

# l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2

D.L.G. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "costruzione carpenteria metallica" da esercitarsi nello stabilimento sito nel Comune di Torre Le Nocelle alla località Campoceraso Area PIP – fg. 3, p.lla 828-871-920, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (vedi Allegato 3);

- di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
  - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Los 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
  - e) in caso di nuovi camini, che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi camini, in caso ve ne fossero, ne dia comunicazione a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Torre Le Nocelle e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
  - f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre sessanta giorni dalla messa in esercizio di cui innanzi, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa Provincia e alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Settore Provinciale di Avellino;
  - g) che la ditta comunichi a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Torre Le Nocelle e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime di tutti gli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
  - h) effettuare, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Torre Le Nocelle, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Settore Provinciale di Avellino);
  - i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:

- I.dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III.rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.L. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

### Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.L.G. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

### 2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:

<u>l'autorizzazione definitiva</u> alla ditta Futura s.r.l a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue prodotte nell'insediamento sito nel Comune di Torre Le Nocelle alla località Campoceraso Area PIP – fg. 3, p.lla 828-871-920 per un volume annuo massimo di mc 1462 (acque dei servizi igienici e acque di prima pioggia), secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere dell' E.I.C. Ambito distrettuale Calore Irpino n° 8467 del 29/04/2019 (*Allegato* 6).

## Si prescrive e si ricorda che:

- O l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari dell'Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino, del Comune di Torre Le Nocelle di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonchè nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- o il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino, da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che dell'Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino stesso;
- o E' fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int..

### 3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento nel Comune di Torre Le Nocelle alla località Campoceraso Area PIP – fg. 3, p.lla 828-871-920, occorrerà predisporre una nuova una relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;

# B) di definire quanto segue:

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (provvedimento conclusivo del procedimento) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

# C) di precisare ulteriormente, che:

- > la ditta Futura s.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- > la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
- ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- > per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- > circa le acque di dilavamento di seconda pioggia, dichiarate non reflue, si prende atto delle dichiarazioni fatte dall' ing. Pannese presenti nella relazione tecnica:

"Le acque meteoriche raccolte dalle coperture del complesso, dalle tettoie e dai piazzali adibiti a parcheggi e movimentazione (non oggetto di autorizzazione), saranno convogliate senza alcun trattamento nella rete "bianca" per mezzo di pozzetti in calcestruzzo con chiusino o griglia in ghisa, asportabili e carrabili. La rete bianca è costituita da tubazioni in pvc di diametro variabile. Le acque, così raccolte, sono convogliate in pozzetti in calcestruzzo con chiusino in ghisa e scaricate fogna bianca attraverso la canalizzazione di raccolta delle acque bianche con interposto un pozzetto fiscale".

Le acque di dilavamento eccedenti la prima pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 o tabella 4 dell'allegato 5 del medesimo decreto (corpo idrico superficiale o suolo). Sarà cura della Futura s.r.l. provvedere, in occasione di eventi meteorici significativi, agli autocontrolli qualitativi su tali acque, con cadenza almeno annuale, provvedendo a conservare i risultati ovvero a metterli a disposizione degli Enti deputati al controllo. In caso di non conformità dei controlli con i parametri previsti dalla norma occorrerà provvedere ad horas a bloccare qualsiasi scarico non autorizzato e a rideterminare la presente autorizzazione per la parte relativa allo scarico delle acque di seconda pioggia prevedendo i provvedimenti necessari finalizzati a far rientrare i parametri nei valori previsti dalla norma;

- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notiziare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche

- avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- > la ditta Futura s.r.l., in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- > la ditta Futura s.r.l. risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- > sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Torre Le Nocelle per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- > il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. nº 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.
  - Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- > per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

# D) di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

- Al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:
  - > Alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino
  - > al Dipartimento Provinciale di Avellino dell'A.R.P.A.C.;
  - > all'ASL Avellino U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
  - > all'E.I.C. Ambito Distrettuale Calore Irpino;

alla ditta Futura srl;

E) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

F) di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al nº 512 dell'archivio del Servizio Autorizzazione Unica Ambientale di questo Ente ovvero negli archivi dell' E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.